



PROVINCIA DI NUORO

SETTORE AMMINISTRATIVO

Piazza Italia 22 - 08100 NUORO - TEL. 0784 238600 - FAX 0784.33325

web: WWW.PROVINCIA.NUORO.IT - pec: PROTOCOLLO@PEC.PROVINCIA.NUORO.IT

Allegato B alla determinazione n. _____ del

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

FORNITURA , MONTAGGIO E MANUTENZIONE PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE ZONA LOTTO 2 ZONA OMOGENA OGLIASTRA A SEGUITO DI RDO ANDATA DESERTA LOTTO 2 ZONA OMOGENA OGLIASTRA A SEGUITO DI ESPERIMENTO DI RDO ANDATA DESERTA ALTRA RDO SU MEPA

CIG Z352056510

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA

OGGETTO LOTTO	IMPORTO A BASE D'ASTA
LOTTO2 FORNITURA, MONTAGGIO E MANUTENZIONE PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI ZONA OMOGENEA DELL'OGLIASTRA CIG	6.557,38

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA E IMPORTO POSTO A BASE D'ASTA

Sono oggetto del presente affidamento la fornitura di di pneumatici come specificato nel proseguo del presente capitolato, e gli interventi relativi al montaggio, sostituzione e riparazione delle valvole e delle camere d'aria, convergenza, equilibratura, riparazioni, inversione e smaltimento dei pneumatici occorrenti per tutti gli autoveicoli, e automezzi facenti parte del parco macchine della Zona Omogenea dell'Ogliastra (lotto 2) , come da elenco in calce. Tale elenco è puramente indicativo e potrà subire variazioni in relazione alle nuove acquisizioni o dismissioni di autovetture vetuste. L'importo a base di gara è così stabilito € 6.557,38

ART. 2 - DURATA E VALIDITA' DEL CONTRATTO

Il contratto avrà decorrenza dalla data di aggiudicazione fino al 24.05.2019. Potrebbe essere dato avvio all'esecuzione anticipata del contratto di fornitura, con disposizione del Dirigente competente, nelle more della stipulazione del medesimo, salvi in ogni caso gli accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della cauzione definitiva.

ART.3 – PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

La fornitura comprende oltre la dotazione dei pneumatici che dovranno obbligatoriamente avere il marchio Cee presentare i requisiti essenziali e le caratteristiche convenzionali tipiche della prima scelta, nonché la proprietà qualitativa previste dalle vigenti norme di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti del 27 febbraio 2002 di recepimento della Direttiva 2001/43/CE che modifica la Direttiva 92/23/CEE del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché il montaggio. Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del presente Capitolato speciale. Nello specifico modulo predisposto dalla Stazione appaltante le Ditte partecipanti dovranno specificare, il ribasso percentuale, proposto per le coperture, stagionali/ invernali per le seguenti sette marche primarie di pneumatici: PIRELLI, MICHELIN, GOODYEAR, DUNLOP, BRIGESTONE, KLEBER, CONTINENTAL. Per le prestazioni accessorie quali riparazione e sostituzione di camere d'aria, tubeless, smontaggio e montaggio ruote, equilibratura elettronica anteriore e o totale e inversione delle coperture, smaltimento lo sconto sarà quello medio partecipato in sede di offerta e rispetto ai prezzi unitari contenuti nel "tariffario nazionale prestazioni tecniche" della Federazione nazionale Rivenditori Specializzati di pneumatici FEDERPNEUS . Il ribasso unico medio, proposto in sede di offerta vincola la Ditta/e Aggiudicataria/e all'applicazione di tale ribasso su ogni singola marca, sezione e modello richiesto e per le prestazioni tecniche accessorie.

ART.4- MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E DEI SERVIZI ACCESSORI

La Ditta aggiudicataria, si vincola all'applicazione dello sconto su ogni singola marca, e alla puntuale e specifica fornitura di quanto richiesto per marca e modello di pneumatico richiesto dagli incaricati della Provincia di Nuoro. fornitura richiesta e l'eventuale altro servizio accessorio, dovrà essere fornito entro tre giorni lavorativi dalla richiesta. La richiesta di intervento avviene tramite apposito buono d'ordine emesso dal Responsabile del servizio che ha in consegna i mezzi interessati. Il buono d'ordine contiene la marca di pneumatici, modello e sezione che per prezzo finale, applicato lo sconto, risulta di maggiore convenienza per

l'Ente. La mancata fornitura entro i tre giorni previsti comporterà una penale .

ART. 5 - CORRISPETTIVO MENSILE, FATTURAZIONE, TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI.

Il corrispettivo offerto si intende comprensivo di manodopera, materiale ed ogni altro onere comunque denominato, al netto di Iva, da applicarsi nelle aliquote di legge. Le fatture dovranno inoltre indicare: il modello e la targa del mezzo interessato alla fornitura o intervento , la eventuale lavorazione e lo sconto medio applicato per la marca di pneumatici fornita. Lo sconto sarà applicato sui listini prezzi ufficiali vigenti dal 1 gennaio di ogni anno, ovvero dall'ultimo listino ufficiale presentato formalmente all'amministrazione dall'appaltatore in data precedente alla fornitura , in caso di aumento o diminuzioni.

I pagamenti saranno disposti, su presentazione di fatture trimestrali posticipate, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle medesime, previa dichiarazione di regolare esecuzione della fornitura rilasciata dai dipendenti della Provincia o della Zona Omogenea dell'Ogliastra, responsabili degli automezzi che avranno richiesto la fornitura. La fattura, da presentare in formato elettronico, trimestralmente, riporterà tutti gli interventi e le forniture effettuate nel trimestre con gli sconti applicati per ogni singola fornitura.

Le eventuali contestazioni sulla qualità del servizio interrompono il termine di ammissione al pagamento delle fatture.

La Provincia procede al pagamento del corrispettivo dovuto, previa acquisizione della documentazione relativa alla regolarità del DURC.

Qualora l'appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, la Provincia sospenderà il pagamento del corrispettivo fino ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti.

Qualora l'Impresa non adempia, la Provincia potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.

I pagamenti stessi saranno disposti a mezzo mandati diretti intestati all'Impresa appaltatrice.

L'impresa si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa esonera la Provincia da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

6.1 Tracciabilità dei pagamenti

In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

- In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine l'appaltatore sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti

correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Nello specifico l'appaltatore sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.

• Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

ART. 6 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a costituire una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. s.m.i., pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i., solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 93 , comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016e s.m.i., l'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% per l'Appaltatore in possesso della certificazione di qualità conforme alla normativa europea.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti tale riduzione è accordata qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma precedente sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 103 comma 10 in caso di raggruppamenti temporanei d'impresa le garanzie fideiussorie e assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore, in caso di:

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- gravi manchevolezze nel servizio;
- mancato rispetto del patto di integrità;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, anti-infortunistica e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione dell'appalto.

Clausole risolutive espresse.

La Provincia si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 C.C., a tutto rischio e danno della impresa appaltatrice, nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- subappalto non espressamente autorizzato;
- accertamento della sussistenza in capo all'Impresa, di una delle condizioni di cui all'art.80, del D. Lgs.n.50/2016;

- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
- mancata osservanza delle norme in materia di Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.

ART. 7 - SPESE CONTRATTUALI -

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutti gli oneri conseguenti la stipula del contratto.

ART. 8 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 comma 2 e comma 4 del D. Lgs 50/2016 e nei limiti del 30% dell'importo posto a base di gara. La Ditta dovrà dichiarare di avvelersi del subappalto già in fase di partecipazione compilando l'apposito campo previsto nel fac simile.

ART.9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata, da parte dell'aggiudicataria, la cessione anche parziale del contratto. I crediti dell'appaltatore nei confronti dell'Ente possono essere ceduti previa notifica all'Amministrazione.

ART. 10- NORME GENERALI

Per quanto non indicato nel presente capitolato, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, nonché il bando e il disciplinare di gara.

ART. 11 - FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria competente. Il Foro di Nuoro è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti.

Il Dirigente
Dssa Cecilia Sotgiu

D.ssa Angela Piredda
RUP Servizio Acquisizione Beni e Servizi
tel. 0784 238688
mail: angela.piredda@provincia.nuoro.it

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SOTGIU CECILIA MARIA GRAZIA

CODICE FISCALE: IT:STGCLM64M58F979X

DATA FIRMA: 18/10/2017 06:26:44

IMPRONTA: 34323566666136393763343535383932343635353932636230343038616637633966393038313461